

Regolamento interno dell'associazione "Gruppo di Azione Locale Val Pusteria"

per la creazione di un Comitato di Selezione Progetti e per la regolamentazione di processi amministrativi specifici per l'attuazione e la gestione del programma di finanziamento UE LEADER 2023-2027

Prima versione approvata dall'assemblea dei membri del GAL Val Pusteria il 15/06/2023

Preambolo

Il presente regolamento interno si basa sulle direttive dei regolamenti e dei programmi rilevanti per l'iniziativa LEADER 2023-2027 (in particolare il regolamento UE 2021/1060 e il regolamento UE 2021/2115, il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e il documento di attuazione per lo sviluppo rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige) e regola il Comitato di Selezione Progetti responsabile dell'iniziativa LEADER per il periodo di finanziamento 2023-2027, eletto in conformità con l'articolo 11 dello statuto del Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria con il presente regolamento interno. I contenuti che non sono oggetto né di questo regolamento interno né dello statuto del Gruppo di Azione Locale Val Pusteria sono trattati nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027 per la Val Pusteria.

Art. 1 Creazione di un Comitato di Selezione Progetti

1. Per il programma di finanziamento LEADER 2023-2027, in conformità con l'art. 11 dello statuto del Gruppo di Azione Locale Val Pusteria è stato creato un Comitato di Selezione Progetti regolato dal presente regolamento interno.

Art. 2 Membri

1. Il Comitato di Selezione Progetti è costituito da almeno 15 (quindici) e al massimo 26 (ventisei) persone ed è eletto dal consiglio di amministrazione del Gruppo di Azione Locale Val Pusteria nel rispetto delle disposizioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento UE 2021/1060. La nomina deve garantire la più ampia rappresentanza possibile di tutti i gruppi socioeconomici e gruppi d'interesse del territorio LEADER della Val Pusteria, di tutti i generi e di tutti i gruppi di età con particolare attenzione riservata ai giovani e a una rappresentanza equilibrata di tutti i circondari della Val Pusteria.
2. Il consiglio di amministrazione determina il numero dei membri.
3. I membri possono essere sia persone private che rappresentanti di enti pubblici o privati, gruppi d'interesse, organizzazioni o associazioni con delega.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono anche membri del Comitato di Selezione Progetti.
5. Il/la presidente del Gruppo di Azione Locale e il/la suo/a sostituto/a sono anche a capo del Comitato

di Selezione Progetti o, se necessario, vengono scelti tra i suoi membri.

6. I singoli membri del Comitato di Selezione Progetti possono anche essere destituiti a seguito di voto da parte del consiglio di amministrazione per ragioni gravi e appropriate. Se il membro in questione pensa di essere stato destituito ingiustamente, può presentare ricorso contro la sua destituzione entro quindici giorni dopo aver ricevuto l'avviso di esclusione, presso il collegio arbitrale dell'associazione. Il collegio prenderà una decisione entro novanta giorni.

Art. 3 Durata del mandato

1. La durata del mandato dei membri del Comitato di Selezione Progetti corrisponde alla durata complessiva dell'attuale periodo di finanziamento LEADER (più eventuali proroghe) più 2 anni (n+2). Il presente Comitato di Selezione Progetti sarà quindi attivo, per ora, fino al 31/12/2029 e agisce in qualsiasi questione relativa al periodo di finanziamento 2023-2027. Negli anni 2023-2025 ci sarà un'attività parallela a quella del Comitato di Selezione Progetti del periodo di finanziamento 2014-2022, per la quale i relativi poteri dovranno essere chiaramente contraddistinti in base al periodo di finanziamento.
2. Se, dopo aver fornito per iscritto le sue motivazioni, un membro lascia il Comitato di Selezione Progetti prima della fine del mandato, spetta al consiglio di amministrazione, se necessario, sostituire questo membro tenendo conto di tutti i gruppi socioeconomici e gruppi d'interesse del territorio LEADER della Val Pusteria, di tutti i generi e di tutti i gruppi di età con particolare attenzione riservata ai giovani e a una rappresentanza equilibrata di tutti i circondari della Val Pusteria.

Art. 4 Incarichi

1. Gli incarichi del Comitato di Selezione Progetti comprendono:
 - a) Redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione; (regolamento UE 2021/1060 Art. 33 par. 3 lettera b).
 - b) Intervenire in caso di scostamenti dagli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale e proporre misure adeguate per ritrovare la giusta direzione.
 - c) Garantire la coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale verificando al momento della selezione dei progetti come possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi.
 - d) Elaborare e approvare i bandi per la presentazione di proposte di progetto.
 - e) Selezionare i progetti, determinando inoltre l'entità delle risorse finanziarie richieste.
 - f) Approvare eventuali adeguamenti o modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 della regione di finanziamento Val Pusteria, elaborati dal consiglio di amministrazione.

Art. 5 Elaborazione e pubblicazione dei bandi per la presentazione di proposte di progetto

1. Durante la sua seduta, il Comitato di Selezione Progetti approva i bandi di gara per una o più azioni

- nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale, in conformità con il piano finanziario ivi previsto sotto forma di bandi per la presentazione di proposte di progetto (cosiddette Calls).
2. Le risorse finanziarie legate alle diverse azioni sono messe a disposizione, suddivise in più tranches nel corso del periodo di finanziamento, per garantire che le risorse per un'azione non siano impiegate in un unico bando di progetto.
 3. In linea di massima, una parte delle risorse previste nel piano di finanziamento è riservata alle aree strutturalmente svantaggiate della regione di finanziamento della Val Pusteria. La definizione di queste aree strutturalmente svantaggiate, la portata delle risorse a esse riservate e le modalità di impiego di tali risorse sono determinate nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027.
 4. I bandi per la presentazione di proposte di progetto devono contenere le seguenti informazioni importanti:
 - a) Azione associata della SSL
 - b) Importo delle risorse finanziarie incluse nel bando e da assegnare
 - c) Indicazione del tasso di finanziamento
 - d) Beneficiari autorizzati a presentare una proposta di progetto
 - e) Ambito in cui i progetti possono avere un impatto
 - f) Tipologia e possibilità offerte dai progetti
 - g) Costi sovvenzionabili
 - h) Informazioni sulla selezione dei progetti
 - i) Moduli e allegati completi, richiesti al momento della presentazione del progetto
 - j) Scadenza per la presentazione
 5. Dopo che il Comitato ha autorizzato la pubblicazione dei bandi per la presentazione di proposte di progetto per mezzo di delibera, il management del GAL ha il compito di avviare tutte le misure importanti per la pubblicazione e divulgazione delle informazioni.

Art. 6

Selezione dei progetti

1. Il Comitato di Selezione Progetti è responsabile dell'approvazione del finanziamento dei progetti presentati. Il processo decisionale per l'autorizzazione dei progetti deve essere seguito in modo trasparente e nel rispetto dei criteri di selezione da adottare.
2. I criteri di valutazione, incluso il catalogo dei punti, sono definiti nella Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 della regione di finanziamento della Val Pusteria.
3. Il Comitato di Selezione Progetti del GAL Val Pusteria raggiunge il quorum se sono presenti più del 50% dei membri con effettivo diritto di voto.
4. Ogni membro ha diritto di voto. Ogni membro avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro membro avente diritto di voto tramite procura scritta. Un membro avente diritto di voto non può rappresentare più di un membro avente diritto di voto.
5. Il voto avviene per alzata di mano.
6. In ogni caso bisogna fare in modo che nessun singolo gruppo d'interesse controlli il processo decisionale e che almeno il 51% dei voti nelle decisioni di selezione sia da parte di membri che non rappresentano nessuna amministrazione pubblica o altra autorità.

7. Una delibera può essere considerata approvata con la maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto presenti. In caso di parità di voti, la richiesta viene rifiutata.
8. In caso di parità di punteggio, ottiene la priorità il progetto che rientra nei criteri per la definizione delle aree strutturalmente svantaggiate. Se si ha ancora un pareggio, ottiene la priorità il progetto che si è aggiudicato il punteggio complessivo più alto nei criteri di valutazione generali, che determinano il contributo del progetto per la lotta contro il cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile (SDG). Se si ha ancora una parità di punteggio, l'ordine viene scelto tramite sorteggio. Il sorteggio è effettuato dal/dalla presidente.
9. I progetti possono essere approvati se soddisfano tutti i presupposti di accettabilità e ammissibilità delle richieste e se ottengono il punteggio minimo previsto per i criteri di valutazione.
10. Sulla base dei punti ottenuti viene stilata una classifica di tutte le candidature progettuali selezionate.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. Gli inviti a partecipare alle sedute devono essere inviati al Comitato dal/dalla presidente almeno con una settimana di anticipo, via e-mail, specificando l'ordine del giorno.
2. Le sedute possono essere tenute anche con la partecipazione di persone che si trovano in luoghi diversi, vicini o lontani, in collegamento audio/video.
3. Per le decisioni che devono essere prese urgentemente dal Comitato di Selezione Progetti è possibile procedere con una delibera circolare scritta (per e-mail) su iniziativa del/della presidente senza bisogno di convocare una seduta.
4. Per ciascuna seduta del Comitato di Selezione Progetti viene redatto un verbale che deve essere firmato dal/dalla segretario/a e dal/dalla presidente della seduta.

Art. 8

Svolgimento delle sedute

1. In collaborazione con il management del GAL, il consiglio di amministrazione è incaricato di proporre un punteggio per ciascuna candidatura progettuale. Tali proposte sono quindi presentate e discusse durante la seduta del Comitato di Selezione Progetti.
2. Solo le candidature progettuali complete vengono preparate per essere discusse durante la seduta del Comitato di Selezione Progetti.
3. Svolgimento della seduta per la selezione dei progetti da parte del Comitato di Selezione Progetti:
 - a) Il/la presidente nomina un/una segretario/a; può trattarsi anche di un membro del management del GAL.
 - b) Il/la presidente determina la regolarità della convocazione e la presenza del quorum del Comitato di Selezione Progetti.
 - c) Il management del GAL presenta le singole candidature progettuali nel dettaglio e spiega ai presenti le proposte precedentemente elaborate dal consiglio di amministrazione in relazione ai criteri di valutazione.

- d) I presenti discutono delle candidature progettuali e determinano la valutazione finale.
- e) Le candidature progettuali sono approvate o rifiutate per mezzo di delibera del Comitato e viene redatta una classifica.
- f) Al termine della seduta il management del GAL viene incaricato di pubblicare tutte le delibere e il verbale e di informare i richiedenti dei singoli progetti in merito al risultato della delibera.

Art. 9

Incompatibilità

1. I membri del Comitato di Selezione Progetti possono trovarsi in un conflitto d'interessi nella decisione per un progetto se sono al tempo stesso rappresentanti del richiedente o se sono in qualche modo associati.
2. Quindi, un membro è considerato di parte se
 - a) è il/la proprietario/a o rappresentante legale del richiedente o la sua organizzazione trae un vantaggio economico comprovato dal progetto attraverso la partecipazione diretta o indiretta; o se la decisione costituisce un vantaggio o svantaggio immediato per le seguenti persone:
 - b) il/la attuale o precedente consorte, il/la fidanzato/a o compagno/a;
 - c) un parente o una persona imparentata in linea diretta o laterale fino al terzo grado;
 - d) una persona, ente o società con la quale questa persona ha un rapporto di lavoro, a meno che le condizioni effettive del rapporto di lavoro non lasciano supporre un conflitto d'interessi;
 - e) una società di cui questa persona o una delle persone nominate in b) o un parente di primo grado possiede, da solo o in comune, almeno il 10% delle azioni.
3. In presenza di un conflitto d'interessi il membro interessato non ha diritto di voto. La persona di parte deve informare il Comitato di Selezione Progetti o il/la presidente di questa situazione e deve lasciare la stanza nel momento in cui viene trattato il punto dell'ordine del giorno o il progetto in questione. Durante la presentazione dei progetti i titolari del progetto sono tenuti a identificare il loro rappresentante all'interno del Comitato di Selezione Progetti (se presente) e a richiamare l'attenzione su eventuali incompatibilità. In caso di dubbio, in assenza della persona interessata, spetta al Comitato di Selezione Progetti decidere se sussiste davvero un motivo di esclusione.
4. Una volta ammessi al Comitato, tutti i membri devono presentare una relativa autodichiarazione e sono personalmente responsabili del suo regolare aggiornamento e della condivisione con il GAL Val Pusteria.
5. Se necessario, il GAL può essere riconosciuto come beneficiario di misure di cooperazione. In questo caso è prevista una procedura di selezione del progetto e di approvazione da attuare, per evitare eventuali conflitti d'interessi all'interno del GAL.

Art. 10

Approvazione di eventuali adeguamenti o modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027

1. Il Comitato di Selezione Progetti delibera la proposta del consiglio di amministrazione di introdurre qualsiasi eventuale adeguamento e modifica alla Strategia di Sviluppo Locale. La SSL rivista viene

- quindi inoltrata all'autorità amministrativa competente in conformità con le disposizioni applicabili.
2. Gli adeguamenti e le modifiche elaborati dal consiglio di amministrazione devono contenere in particolare le seguenti informazioni:
 - a) la tipologia della modifica proposta;
 - b) le ragioni della modifica e/o i problemi di implementazione che la giustificano;
 - c) gli effetti previsti della modifica;
 - d) l'impatto della modifica sugli obiettivi e sugli indicatori.
 3. Dopo l'approvazione, la SSL aggiornata viene pubblicata immediatamente sul sito del Regional Management GAL Val Pusteria.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento interno è stato approvato il 15/06/2023 a seguito della delibera dell'assemblea dei membri del GAL Val Pusteria. Qualsiasi eventuale modifica al regolamento interno richiede la delibera a maggioranza semplice dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei membri e deve essere comunicata all'autorità amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il programma di finanziamento LEADER 2023-2027.
2. In caso di dubbio nell'interpretazione del presente regolamento interno, prevale la versione in lingua tedesca.